



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. XXXXX XXXX, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **XXXX/2022 RG Lav.** promossa da:
POLLXXXXX XXXXXX(c.f. XXXXXXXXXXXXX),

rappresentata e difesa come da mandato in atti dagli avv.ti NICOLA ZAMPIERI, GIOVANNI RINALDI, WALTER MICELI, FABIO GANCI, DENIS ROSA e MARIA MANISCALCO, elettivamente domiciliata presso quest'ultima con studio professionale in Vicenza alla Contrada dei Torretti n. 12.

ricorrente

contro

MINISTERO ISTRUZIONE - C.F. 80185250588

rappresentato e difeso dalla Dott.ssa XXXXX XXXXXXe dalla Dott.ssa XXXXX XXXXX come da delega depositata agli atti ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Vicenza sito in Borgo Scroffa n.2-Vicenza,

resistente

conclusioni : *come precisate all'udienza del 5 maggio 2023.*

Oggetto : *Altre ipotesi.*

motivazione

La controversia (di carattere seriale) ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della ricorrente, del *bonus*-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

La domanda di parte ricorrente è, come già in innumerevoli occasioni motivato dall'odierno giudicante, fondata. Si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. cpc i seguenti precedenti (a firma dello scrivente) di cui alle controversie



nn. 556/22, 603/22, 614/22, 643/22, 971/22 e 1125/22 R.G. Lav, già noti ai difensori della ricorrente ed al Ministero, in quanto parte nei relativi giudizi.

Ad identici principi e criteri, indicati nelle suddette sentenze ad ai quali il ricorso è conforme, il Ministero si dovrà attenere all'atto del riconoscimento del *bonus* richiesto dalla docente, come risulta dalla seguente tabella riepilogativa:

| AASS | ore | dal | al | > o < 150 gg |
|----------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 2017/18 | 24-25 | 26/9/2017 | 9/6/2018 | 199 giorni |
| 2018/19 | 24 | 25/9/2018 | 8/6/2019 | 227 giorni |
| 2019/20 | 24 | 23/9/2019 | 31/8/2020 | 343 giorni |
| 2020/21 | 24 | 7/10/2020 | 31/8/2021 | 328 giorni |
| 2021/22 | 24 | 6/9/2021 | 31/8/2022 | 359 giorni |
| 2022/23 | 24 | 1/9/2022 | 31/8/2023 | ad oggi > 150 giorni |

Dovendosi in ogni caso precisare come intenda lo scrivente, in tal modo adeguandosi alla giurisprudenza dei colleghi di sezione, mutare orientamento con riferimento all'annualità in corso tenuto conto del fatto che l'originario contratto di lavoro per l'anno scolastico in corso aveva scadenza a fine agosto 2023 e che il lasso temporale di giorni 150 è ad oggi oramai decorso.

Alla luce di quanto sopra, il convenuto Ministero dovrà essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.

Quanto infine alle spese di controversia le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della novità della questione e del limitato valore di lite, possono essere liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione



disattesa o assorbita, così provvede:

Condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente XXXXX XXXXXX, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;

condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 600,00, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa) e con distrazione della somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Vicenza, 5 maggio 2023.

Il Giudice
dott. XXX XXXX

